## STATUTO AL SPA - Modifica all'Art. 25 Comitato di Controllo Analogo Congiunto

1. ~~L'affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il~~ La gestione del servizio idrico integrato, come definito dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, così come previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto, è sottoposto a controllo analogo congiunto dei soci pubblici controllanti ai sensi delle norme vigenti.
2. Il controllo analogo congiunto viene esercitato da un Comitato composto ~~da 3 (tre) a~~ da 5 (cinque) componenti, di cui:
   a. uno designato dalla ~~Giunta~~ Region~~al~~e ~~di~~ Basilicata~~, con funzioni di Presidente~~;
   b. ~~i rimanenti~~ quattro designati dall'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata, individuati tra i Sindaci, gli amministratori pubblici, i dirigenti o i funzionari degli Enti soci della società.

   Al fine di garantire un'equa rappresentanza delle differenti realtà demografiche degli Enti pubblici locali soci, i membri del Comitato di cui alla precedente lett. b) sono così individuati:
   - due componenti, per gli Enti soci con popolazione superiore a 15.000 abitanti, designati dall'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata;
   - due componenti, per gli Enti soci con popolazione fino a 15.000 abitanti.

   I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea dei Soci ~~con le medesime regole previste dall'art. 16 dello Statuto per la nomina dell'Organo Amministrativo~~.
   La composizione del Comitato assicura il rispetto del principio della parità di genere.
   Il Presidente del Comitato è scelto tra i designati dall'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata.
   Il Comitato si riunisce:
   - preventivamente ad ogni Assemblea;
   - ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e comunque almeno tre volte l'anno;
   - su richiesta di un membro del Comitato o dell'Organo Amministrativo.

   Sono fatte salve le competenze e le prerogative del Comitato di controllo, restando ferme le competenze che spettano all'Assemblea.
3. I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e ~~scadono in ogni caso congiuntamente alla data dell'assemblea che delibererà l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica dalla designazione del primo componente; tale assemblea provvederà contestualmente alla nomina di nuovi componenti del Comitato. I componenti del Comitato~~ sono rieleggibili.
4. ~~4.~~ Lo svolgimento del controllo analogo congiunto ha luogo secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di cui infra. Il Comitato esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi: ~~a) il controllo "ex ante", mediante la formulazione di pareri in termini di verifica preventiva di atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali, avuto riguardo alla congruenza tra le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici della società determinati nell'assemblea dei soci pubblici controllanti e i corrispondenti indirizzi e obiettivi individuati dall'organo amministrativo; b) il controllo "contestuale" mediante (i) l'invio ai soci pubblici di eventuali relazioni periodiche sull'andamento economico, amministrativo e gestionale della società e (ii) la formulazione di pareri in merito il controllo della congruenza tra gli indirizzi gestionali della società determinati nell'assemblea dei soci pubblici controllanti e gli atti di gestione dell'organo amministrativo; c) il controllo "ex post" mediante la formulazione di pareri in merito ai la verifica dei risultati della gestione economica, finanziaria ed amministrativa della società da comunicare ai soci in vista dell'approvazione annuale del bilancio di esercizio.~~

a) il controllo "ex ante", atteso che il Comitato verifica preventivamente gli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali che annuali e pluriennali, bilancio preventivo, atti di amministrazione straordinaria, regolamenti di gestione), verifica altresì gli atti e provvedimenti societari di pianificazione e i regolamenti di gestione; b) controllo contestuale (monitoraggio), atteso che il Comitato esercita il controllo analogo relativamente all'andamento generale, in specie relativamente alla verifica del bilancio d'esercizio e al piano industriale, nonché in ordine all'attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, nonché svolge il controllo contestuale attraverso la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, con la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economico-finanziaria, nonché di individuare azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; c) controllo ex post (verifica), atteso che il Comitato esercita il controllo in fase di approvazione del rendiconto, attraverso l'analisi del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione per la verifica dell'attuazione degli indirizzi e del grado di conseguimento degli obiettivi, attraverso il monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dal contratto di servizio e/o dalla carta dei servizi, ferme restando le attività di monitoraggio svolte dall'EGRIB nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge.

Il Comitato può anche esercitare una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'organo amministrativo della Società.

Il mancato rispetto non motivato da parte degli amministratori delle indicazioni del Comitato di Controllo costituisce una giusta causa per la revoca ai sensi dell'articolo 2383 comma 3 del Codice Civile.

5. In sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla approvazione del presente articolo di Statuto da parte dell'assemblea dei soci, si procederà alla nomina dei componenti del Comitato e all'approvazione del Regolamento recante le norme integrative sulla costituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento del Comitato ai fini dello svolgimento del controllo analogo congiunto sulla gestione societaria.
6. ~~In considerazione della natura istituzionale delle attività svolte dal Comitato di controllo analogo congiunto, a~~ Ai componenti ~~dello stesso~~ del Comitato di controllo analogo congiunto sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso spese a piè di lista, previa produzione di idonea documentazione fiscale comprovante, per le trasferte e gli spostamenti necessari ai componenti ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione di ogni ~~altro~~ compenso o indennità. L'organo amministrativo della società assicura al Comitato ~~risorse finanziarie~~ adeguate risorse umane e strumentali ai fini dell'esercizio autonomo delle proprie funzioni.

**Note relative alle modifiche apportate**

**Premessa:**
AL ha recepito più indicazioni dell'ANCI riportate in un'apposita relazione trasmessa alla Società il 26 marzo 2025, condividendo l'impostazione fondata sulla "*esigenza che i capisaldi del controllo analogo congiunto siano individuati direttamente nello Statuto di Acquedotto Lucano*, [non] *demandando ad un successivo (pur utile) Regolamento soltanto una funzione di 'completamento'*".

**Note a modifiche**:

- al **comma 1**, si afferma, in uno con quanto affermato dall'ANCI, che è sottoposto al controllo analogo congiunto dei soci non già "*l'affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato*" ma "*la gestione del Servizio idrico integrato*";

- al **comma 2** si recepisce la finalità indicata dall'ANCI di non incorrere nella censura di una "*presenza predominante*" della Regione Basilicata e, adottando la soluzione più equilibrata proposta, si procede ora a:
  - i) riconoscere alla Regione un rappresentante, non però nella veste di Presidente;
  - ii) prevedere la designazione da parte dell'EGRIB degli altri componenti, tra cui viene scelto il Presidente;
  - iii) prevedere che la designazione dei rappresentanti dei Comuni sia espressione delle diverse 'fasce demografiche' di appartenenza;
  - iv) stabilire, già nello Statuto, che la convocazione del Comitato debba avvenire anche su richiesta di un solo componente.

  Si rileva in particolare quanto riportato nella Relazione Anci ove si legge "*si riconosce peraltro, anche al fine di evitare possibili profili di responsabilità contabile, il diritto/dovere del socio Regione Basilicata di tutelare, al pari degli altri, il valore economico della propria, significativa quota di partecipazione al capitale di Acquedotto Lucano e, conseguentemente, di essere rappresentata nel Comitato allo scopo di concorrere all'esercizio del controllo analogo congiunto. Onde, tuttavia, non incorrere nella censura di una "presenza predominante", si è conclusivamente dell'avviso che la soluzione più equilibrata (in qualche modo già riportata nel testo inizialmente condiviso con l'AU) sia, in estrema sintesi, quella di: i) riconoscere alla Regione un rappresentante, non però nella veste di presidente; ///prevedere la designazione da parte dell'ANCI degli altri componenti su base territoriale oppure demografica; ////stabilire, già nello Statuto, che la convocazione del Comitato debba avvenire anche su richiesta di un solo componente. Questa soluzione, infine, avrebbe il pregio di essere del tutto in linea con i positivi esiti della procedura d'infrazione innanzi ricordata, nella cui fase iniziale, come si è visto, era stata messa in discussione la stessa legittimità dell'affidamento diretto della gestione del SII ad Acquedotto Lucano*"

  Viene assunta a previsione statuaria inoltre che la composizione del Comitato assicura il rispetto del principio della parità di genere.

- Al **comma 3** si è ovviato alla criticità sollevata dall'ANCI in ordine al collegamento della durata in carica del Comitato al "*terzo anno di carica dalla designazione del primo componente*" prevedendo che i componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Nella relazione ANCI viene riportato segnatamente "*Nel comma 3 si collega la durata in carica del Comitato al "terzo anno di carica dalla designazione del primo componente". Atteso che l'unica (e non già la "prima") designazione riguarda il presidente individuato dalla Giunta Regionale, l'attuale formulazione risulta poco conferente ed è, verosimilmente, un refuso riveniente da una precedente stesura del testo, quella convenuta con il Direttivo dell'ANCI, nella quale si ipotizzava la designazione degli altri componenti da parte dell'ANCI*"

- al **comma 4** si condivide l'osservazione dell'ANCI in ordine alla non conformità delle previsioni che riconducono le funzioni del Comitato ad un ruolo consultivo. Si è dunque proceduto a rimuovere ogni riferimento (pressoché esclusivo nella precedente versione) alla "*formulazione di pareri*" e introducendo un dettato statutario, che recepisce le indicazioni riportate nella Relazione ANCI, che assicuri di un sistema di effettivo controllo analogo congiunto dei soci.
  Viene altresì assunta a previsione statutaria - come suggerito nella Relazione 'ANCIcon richiamo al "Vademecum per le società in house" - quella secondo cui il mancato rispetto non motivato da parte degli amministratori delle indicazioni del Comitato di Controllo costituisce una giusta causa per la revoca ai sensi dell'articolo 2383 comma 3 del Codice Civile.
  Viene tenuto conto inoltre dell'ulteriore indicazione dell'ANCI ove richiama "*la proposta di INVITALIA nella "Nota sul Controllo analogo EGRIB-Acquedotto Lucano S.p.A" secondo cui sarebbe opportuno "prevedere nello Statuto che le competenze spettano all'Assemblea salve le competenze e prerogative del Comitato Unitario per il controllo analogo*" nonché l'art. 20 (rubricato "Poteri dell'Organo Amministrativo") dello Statuto di AL riportando che "*sarebbe necessario stabilire, per un verso, che sono, comunque, fatte salve le competenze e le prerogative del Comitato di controllo analogo Congiunto, per altro verso, che sono riservate all'Assemblea straordinaria le decisioni in materia di fusione, scissione e di ulteriori modalità di trasformazione codicistica*;

- al **comma 6** si recepiscono le osservazioni dell'ANCI in ordine alla non pertinenza sia del richiamo alla "natura istituzionale delle attività svolte dal Comitato" (ora rimosso) che del termine "*altro*" (ora rimosso) quale aggettivo di indennità e compensi esclusi dal rimborso spese. Inserita la previsione del supporto dell'Organo Amministrativo in termini di adeguate risorse umane e strumentali, ferma la necessità di assicurare il principio di economicità.